

ARTICOLO 1
FINALITA'

1. Il presente regolamento é adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
 - b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
 - d) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2
PERTINENZE

1. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente, per una superficie massima di 45 metri quadrati.

ARTICOLO 3
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
2. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L' autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione. *La concessione in uso gratuito si rileva dal contratto di comodato registrato.*
3. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da Cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. I criteri di valutazione sono informati al principio, più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso e hanno riguardo al valore della zona territoriale di ubicazione, all'anno di imposizione, all'indice di edificabilità, alla superficie fondiaria, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento dell'area necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ARTICOLO 5
VALORE DI STIMA

1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità :
 - a) nel caso di omessa dichiarazione o nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
 - c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.

ARTICOLO 6
VERSAMENTI ESEGUITI DA CONTITOLARI

1. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1993,1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.
2. Nel caso, i provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta dovuta, al calcolo degli interessi sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, proporzionalmente alla propria quota di possesso.

ARTICOLO 7
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 1, 2° comma del Decreto Legge 26/01/1999 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso del loro estratto sulla Gazzetta Ufficiale.